

Statuto

La casa dei piccoli viaggiatori A.P.S.

Art. 1 – Denominazione e sede

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "La casa dei piccoli viaggiatori A.P.S.", la quale assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo A.P.S. o la locuzione "associazione di promozione sociale" potranno essere inseriti nella denominazione – in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico – solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Associazione ha sede legale in Rubano (PD), Via Cavallotto 20. L'eventuale trasferimento della sede legale è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta alcuna modifica statutaria, ma solamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. Esso, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme in materia, costituisce la regola fondamentale dell'ente e vincola alla sua osservanza gli associati.

Il Consiglio Direttivo può deliberare eventuali regolamenti organizzativi per disciplinare aspetti particolari.

Art. 3 – Finalità e attività

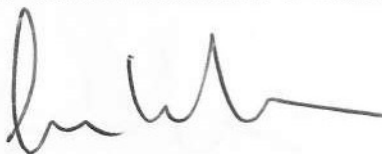
L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività d'interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, scopo dell'Associazione è creare e gestire di uno spazio educativo, ricreativo e culturale dedicato ai minori e agli adulti, a metodo Montessori, basato sull'indipendenza, sulla libertà di scelta e sul rispetto per il naturale sviluppo fisico, psicologico e sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

- educare, istruire e formare, nonché organizzare e gestire attività culturali d'interesse sociale con finalità educativa, utilizzando il metodo Montessori (art. 5, comma, 1, lett. d) D.Lgs. 117/2017);
- sostenere la formazione universitaria e post-universitaria orientandola al metodo Montessori (art. 5, comma, 1, lett. g) D.Lgs. 117/2017);
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative d'interesse sociale avvalendosi e promuovendo il metodo Montessori (art. 5, comma, 1, lett. i) D.Lgs. 117/2017);
- realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente, quali riqualificare le zone agricole periurbane e impiegando l'agricoltura con carattere sociale (art. 5, comma, 1, lett. e-s) D.Lgs. 117/2017).

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'Associazione intende creare un luogo immerso nella natura e salubre utile all'interazione tra bambini, ragazzi e genitori, favorendo una sana crescita attraverso le attività svolte, quali laboratori culturali, attività di gioco educativo, attività motorie, lettura animate, *pet therapy*. L'Associazione intende inoltre svolgere corsi culturali a favore dei genitori sulle pratiche del metodo Montessori e sulla corretta gestione della salute, dell'alimentazione, della socialità e del tempo libero. L'Associazione promuove il metodo Montessori anche in ambito universitario, ospitando nelle proprie strutture gli studenti universitari e i neolaureati che vogliono approfondire detto metodo educativo. L'Associazione utilizza inoltre



l'agricoltura sociale quale strumento per riqualificare le zone agricole periurbane e per far riappropriare le persone della manualità.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, tenendo conto del rapporto tra tali attività e quelle d'interesse generale.

Art. 4 – Ammissione all'Associazione

Possono associarsi all'Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e s'impegnano a realizzare le attività d'interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato, ma non può essere inferiore al numero minimo richiesto dal D.Lgs. 117/2017. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e integrarlo entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli associati.

Il rigetto della domanda dev'essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni. L'aspirante associato può, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Presidente.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota associativa è non trasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli associati e in regola col pagamento della quota associativa;
- eleggere gli organismi associativi ed essere eletti negli stessi;
- di essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

e il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e i regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità e i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 – Volontari e attività di volontariato

Il volontario svolge la propria attività in conformità alle finalità associative e in favore della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

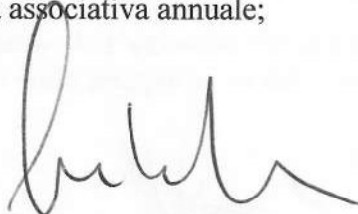
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, ed è comunque vietata la retribuzione dello stesso anche da parte del beneficiario della prestazione.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

La qualità di associato si perde per:

- per recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per mancato pagamento della quota associativa annuale;



- per esclusione in caso di grave motivo, con voto segreto del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, con possibilità per quest'ultimo di ricorrere all'autorità giudiziaria entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.

Art. 8 – Gli organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo;

Art. 9 – L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è composta dagli associati iscritti nell'apposito Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.

L'Assemblea, anche in via telematica, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione mediante avviso scritto contenente la data, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da portarsi a conoscenza degli associati almeno dieci giorni prima, alternativamente a mezzo lettera, e-mail o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un/decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro associato nominato dall'Assemblea stessa.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato conferendogli delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre associati. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare l'identità dell'associato.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante, il quale viene conservato presso la sede dell'Associazione.

Art. 10 – Compiti dell'Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano. Essa:

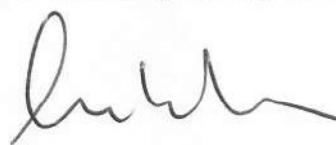
- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organismi associativi;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organismi associativi e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge.

Art. 11 – Tipologie di Assemblee, ordinaria e straordinaria

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o in delega. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Gli Amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento



dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione e opera in attuazione degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre a un numero massimo di cinque componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati. In caso di dimissioni o decadenza dalla carica di consigliere, subentra il primo dei non eletti. Il Consiglio Direttivo rimane comunque legittimo fino a tre consiglieri; se inferiori, il Presidente convoca l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo, anche in via telematica, è convocato dal Presidente mediante avviso scritto contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione e portato a conoscenza dei consiglieri almeno tre giorni prima anche attraverso mezzi elettronici.

Tutti i consiglieri devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, in caso di assenza, devono presentare giustificazione in anticipo. Il reiterarsi delle assenze attribuisce la facoltà al Consiglio direttivo di dichiarare decaduto il consigliere dalla rispettiva carica e di procedere al subentro col primo dei non eletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quand'è presente la maggioranza dei componenti, è presieduto dal Presidente e le sue decisioni sono assunte a maggioranza. Non è prevista la facoltà di delega. I consiglieri possono partecipare alle riunioni telematicamente e votare per corrispondenza o in via elettronica purché sia possibile verificare la loro identità.

Si applicano gli articoli 2382 e 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo, tra gli altri compiti, si occupa:

- di amministrare l'Associazione;
- di attuare gli indirizzi generali stabiliti dall'Assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio e, nei casi previsti, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- di determinare l'importo, le modalità e i termini di pagamento della quota associativa annuale;
- di applicare le sanzioni disciplinari a carico degli associati, dei collaboratori e dei dipendenti;
- compie tutti gli atti che per Statuto e per legge non sono di competenza esclusiva dell'Assemblea.

Art. 12 – Il Presidente

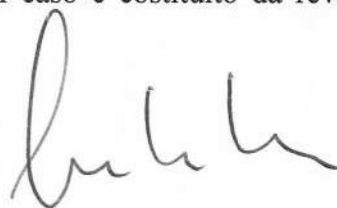
Il Presidente è eletto dall'Assemblea e rappresenta l'Associazione. Egli nomina un Vicepresidente che lo sostituisce in ogni sua attribuzione qualora sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge tutti gli atti che impegnano l'Associazione verso l'esterno, confrontandosi col Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Esso può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, anche la revisione legale dei conti e in tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Il componente dell'organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere a ispezioni e controlli; a tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative o su determinati affari.

Art. 14 – Libri associativi

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di tenere, attestare e conservare i seguenti Libri associativi:

- il Libro degli associati;
- il Libro delle Assemblee;
- il Libro del Consiglio Direttivo;
- il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- l'Inventario dei beni di proprietà dell'Associazione.

Tutti gli associati, in regola col versamento della quota associativa, hanno il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei Libri associativi conservati presso la sede legale dell'Associazione entro quindici giorni dalla richiesta formulata per iscritto al Presidente.

Art. 15 – Risorse economiche e beni

Le risorse economiche dell'Associazione sono:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi convenzionati;
- proventi da cessioni di beni e servizi ad associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'Associazione sono: beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono a essa intestati.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, D.Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 16 – Bilancio associativo

Il bilancio associativo è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È predisposto dal Consiglio Direttivo e redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017. Deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione. Viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro Unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale verrà redatto solo nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.



Art. 17 – Convenzioni

Le convenzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche sono deliberate dal Consiglio direttivo e sono successivamente sottoscritte dal Presidente. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 18 – Personale retribuito

L'Associazione può avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Assicurazione

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 20 – Devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, con obbligo di parere da acquisire presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 21 – Disposizioni finali

Quanto non previsto dal presente Statuto è disciplinato dalla normativa vigente in materia.

A handwritten signature in dark ink, consisting of several loops and strokes, located in the lower right area of the page.